

Roma, 10 gennaio 2025

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2025\_02**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Donazioni in crescita ma ora si teme la stretta sulle detrazioni**

Nella rete dei tagli alle detrazioni fiscali incappano anche i premi fiscali per chi effettua erogazioni liberali. Con la revisione del sistema delle tax expenditure, operata con la legge di Bilancio 2025, assistiamo a un vero e proprio stravolgimento del sistema delle detrazioni fiscali, che rischia, tra i vari effetti, di vanificare anche gli incentivi alle donazioni verso il non profit prodotti dalla riforma del Terzo settore. La legge di Bilancio 2025 introduce, infatti, per i contribuenti con reddito oltre 75mila euro e oltre 100mila euro, un tetto di spesa detraibile, rispettivamente pari a 14mila euro e 8mila euro annui di spese detraibili, modulato sulla base di precisi coefficienti familiari (0,50 se nel nucleo non ci sono figli a carico; 0,70 in presenza di un figlio; 0,85 con due figli, 1 con più di due figli o almeno uno con disabilità). Fuori dai tagli le spese sanitarie, gli investimenti nelle start up. Fuori anche mutui prima casa e assicurazioni sottoscritti entro la fine del 2024 e le detrazioni per bonus edilizi maturate entro il 2024. Nessuna deroga per le donazioni. A parte le eccezioni indicate la novità finisce, dunque, con il tagliare trasversalmente le detrazioni che modellano il sistema di welfare italiano (mutuo prima casa, mense scolastiche, rette scolastiche e tasse universitarie, spese per efficientamento energetico, erogazioni liberali eccetera) livellando la leva fiscale per le spese sostenute dai contribuenti oltre la soglia dei 75mila euro. Questo generale ridimensionamento rischia di compromettere la crescita delle donazioni a favore del settore colpendo proprio la categoria dei contribuenti con maggiore capacità economica e, dunque, statisticamente più propensi ad effettuare erogazioni liberali. Con il rischio di provocare effetti penalizzanti, prima ancora che nei confronti dei contribuenti, verso i destinatari finali degli atti di generosità, ovvero gli enti non profit impegnati nelle attività di interesse generale. Le rilevazioni del Mef sembrano andare esattamente in questa direzione. L'ultimo periodo d'imposta su cui ci sono dati definitivi, ovvero il 2022, registra un costante incremento del valore medio delle donazioni. Se si escludono i contribuenti che hanno un reddito imponibile sotto gli 8 e i 15mila euro (no tax area e «incapienti»), i valori medi per ciascuna fascia mostrano un trend crescente, che va dai 250 euro annui, per i contribuenti con reddito entro i 20mila euro, fino ad oltre mille euro per chi ha un imponibile superiore a 300mila. Dunque per la fascia che supera i 75mila euro fino a arrivare ai 300mila euro la donazione media annua aumenta progressivamente arrivando a raddoppiare oltre una certa soglia. Se teniamo conto delle donazioni a favore degli enti del terzo settore e Onlus (con detrazione pari al 30%) si parte da una media di 700 euro annui, per i contribuenti con reddito tra 75 e 80mila euro, per arrivare a 1.470 euro una volta superata la soglia dei 300mila euro. La generosità a favore delle organizzazioni di volontariato, premiata con detrazione pari al 35% della somma erogata, presenta un trend ancora più favorevole. Si passa, infatti, da un valore medio di 570 euro, per la fascia compresa tra 75 e 80mila euro, per arrivare a 1.450 euro in media per i contribuenti con

reddito superiore a 300 mila euro. Dunque, in questo caso, il valore delle donazioni finisce quasi con il triplicare. Il dato riguarda anche la fruizione della detrazione del 26% prevista per il sostentamento di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da Fondazioni, associazioni o comitati ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all'Ocse (articolo 15, comma 1.1, del Tuir). In tal caso la fascia dei contribuenti con reddito compreso tra 75 e 80mila euro dona in media 420 euro che salgono a 1.020euro per chi dichiara oltre i 300mila euro. Forse i numeri indicati possono darci qualche spunto di riflessione in più per analizzare diverse soluzioni che potrebbero essere prese in considerazione nella revisione delle tax expenditures a partire dal fatto di tenere fuori dai tagli alle «spese fiscali» proprio le erogazioni liberali. È pur vero che per chi sceglie la deduzione in luogo della detrazione non vi saranno limitazioni a prescindere dalla fascia reddituale di appartenenza. Tuttavia occorre tenere conto anche del fatto che le erogazioni tracciabili (bonifico o Pos) ricevute dagli enti del terzo settore e da questi comunicate all'agenzia delle Entrate finiscono nella dichiarazione precompilata direttamente tra gli importi detraibili. Un automatismo che può essere corretto, optando per la deduzione, solo modificando la dichiarazione con il rischio di perdere il beneficio della esclusione dai controlli. Un sistema che potrebbe essere rivisto favorendo, ad esempio, una diversa qualificazione del beneficio fiscale oppure salvaguardando chi modifica la dichiarazione scegliendo la deduzione in luogo della detrazione.

Fonte: Luigi Bobba Gabriele Sepio, Il Sole 24 ore del 10 gennaio 2025

## ➤ Stock option, costi deducibili al momento dell'assegnazione

La legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) introduce rilevanti modifiche al regime di deducibilità del costo dei lavoratori dipendenti e degli amministratori a fronte di piani di stock option emessi dalle società, prevedendo d'ora in avanti la deduzione dei costi al momento dell'assegnazione e non del vesting, come invece era espressamente previsto dall'articolo 6 del decreto Ias del 2011. Da un lato è un passo indietro rispetto alla derivazione rafforzata, dall'altro il vantaggio consiste nel fatto che le regole sono omologate fra soggetti Ias e Oic adopter. Partiamo dall'impostazione contabile che va ricercata nell'Ifrs 2. A fronte della prestazione lavorativa dei dipendenti o degli amministratori, che determina un costo per la società, vi sarà un incremento a livello di riserve di patrimonio netto per le azioni che potranno essere assegnate. Ciò in un'ottica equity settled che è quella interessata dalla norma. Invece nel caso di approccio cash settled si determina un debito della società. La rilevazione del costo a conto economico viene effettuata pro rata temporis alla prestazione del dipendente o amministratore. Con un conteggio matematico e probabilistico piuttosto complesso. Vi è poi la casistica per cui le azioni della controllante siano assegnate a dipendenti di una sua controllata. In questo caso il documento Opi 7 del 2008 di Assirevi (oggi superato) chiariva che la controllante a fronte dell'incremento di equity incrementa il valore della propria partecipazione nella controllata, mentre sarà poi quest'ultima a iscriverne il costo a conto economico e a incrementare il proprio equity per l'apporto dei dipendenti. La fiscalità di tali operazioni era disciplinata dall'articolo 6 del Dm 8giugno 2011, per il quale il costo relativo ai servizi dell'Ifrs 2 veniva dedotto in base all'imputazione temporale dei costi stessi, quindi per derivazione dal bilancio. Al tempo stesso l'incremento del costo della partecipazione per i casi infragruppo era rilevante sia ai fini Ires che Irap. Questo quadro viene modificato per le operazioni equity settled dai commi 862 e 863 della legge 207/24. Tecnicamente si va ad aggiungere un comma (il 6-bis) all'articolo 95 del Tuir in tema di spese per prestazioni di lavoro. Si opera in maniera opposta rispetto al Dm del 2011, prevedendo che: il costo del lavoro a fronte delle stock option sia deducibile non più per maturazione (vesting) ma all'assegnazione dei titoli similmente in tale momento rileva il maggior valore delle partecipazioni iscritte in bilancio laddove la controllante assegni stock option a dipendenti di una controllata. L'impostazione viene quindi modificata in toto perché si abbandona la logica del Dm del 2011 per cui la contabilizzazione a costo del servizio prestato rileva anche fiscalmente. Ciò appare un passo indietro rispetto al principio della legge

delega, che invece fra i propri capisaldi aveva previsto proprio la derivazione dal bilancio e il venir meno dei doppi binari. Le motivazioni sono contenute nella relazione illustrativa al Ddl di Bilancio trasmesso in Parlamento in cui si fa riferimento alla natura valutativa di questi costi, riconducendoli quindi alla logica degli accantonamenti, il tutto allo scopo di poter concludere poi per l'indeducibilità temporanea. Anche se ciò sembra un tentativo un po' forzato per giustificare l'indeducibilità, visto che secondo l'Ifrs 2 la contabilizzazione resta quella di costo in contropartita ad equity. La norma si applica espressamente ai piani di stock option i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi. Sempre la relazione chiarisce altri due aspetti importanti. Se i beneficiari non esercitano le opzioni il costo resterà per sempre indeducibile e la riserva da stock option diviene una riserva di utili. Inoltre, sebbene la norma sia di ambito Ias, essa è applicabile anche agli Oic adopter. Ciò nel caso in cui tali soggetti adottino l'Ifrs 2, previsione che è espressamente contemplata in base all'Oic 11, per cui il redattore di bilancio adotta la propria accounting policy e in assenza di disciplina nei principi nazionali può ricorrere, come nel caso, agli internazionali. Infine, la nuova indeducibilità parifica a questo punto dipendenti e amministratori, il cui costo era in precedenza ancorato a principi differenti (competenza per i primi e cassa per i secondi), ma nei fatti confermando l'approccio della risposta 25 del 2024

Fonte: Alessandro Germani, Il Sole 24 ore del 7 gennaio 2025

## ➤ Quote societarie, la riforma allarga l'esenzione dall'imposta di donazione

Una delle maggiori novità della legge di riforma dell'imposta di successione e donazione, disposta dal Dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025 (con riferimento agli atti stipulati e alle successioni ereditarie aperte da tale data) è senz'altro la riscrittura della norma che dichiara non soggetti a imposta di donazione determinati trasferimenti di aziende e di quote di partecipazione al capitale di società (l'articolo 3, comma 4-ter del Tus, il testo unico dell'imposta di successione e donazione, Dlgs 346/1990). La legge di riforma, infatti, interviene a meglio disporre un testo che era noto per la sua evidente incoerenza e le sue oggettive lacune. Con il nuovo testo viene dunque sancito (o, meglio, chiarito) che l'esclusione da imposta di donazione e successione si applica alle successioni ereditarie, alle donazioni, ai patti di famiglia e ai trust, in caso di trasferimento, a favore del coniuge o dei discendenti: a) di un'azienda, a condizione che il soggetto avente causa (donatario, assegnatario del patto di famiglia, erede, legatario o beneficiario del trust) prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa per non meno di cinque anni dalla data del trasferimento (e cioè della donazione, del patto di famiglia, dell'apertura della successione ereditaria o della attribuzione effettuata dal trustee a favore dei beneficiari); b) di quote di Srl o di azioni di Spa, qualora si tratti di quote che permettano al soggetto avente causa di acquisire il controllo della società (si intende la titolarità del 50,01% del capitale sociale) o di incrementare la sua già esistente quota di controllo, a condizione che costui detenga il controllo della società in questione per non meno di cinque anni dalla data del trasferimento; c) di quote di partecipazione al capitale di società di persone (e quindi anche della società semplice), a condizione che il soggetto avente causa detenga la titolarità della quota sempre per non meno di cinque anni. Nel vigore della norma vigente fino al 31 dicembre 2024, l'Amministrazione finanziaria ha invece sostenuto: quanto alle quote di società di persone, che l'esenzione si rendeva applicabile «a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa» (risoluzione 446/E del 18 novembre 2008); quanto alle quote e alle azioni di società di capitali, che l'esenzione non era concedibile a quei trasferimenti che non consentissero al beneficiario di mantenere «seppur indirettamente», il controllo dell'azienda familiare, intesa come «realità imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche ai fini del suo passaggio generazionale» (risoluzione 552/Edel del 25 agosto 2021). A quest'ultima tesi ha aderito anche la giurisprudenza di vertice, escludendo che l'esenzione potesse competere per il trasferimento di quote

di controllo di una società di capitali che avesse a oggetto un'attività «di mero godimento immobiliare, economicamente non operativa, caratterizzata da una gestione statica» (Cassazione 6082 del 28 febbraio 2023), evidentemente derivando questa conclusione dal fatto che, poco prima, il giudice delle leggi aveva sancito, a sua volta, che la norma di esenzione era finalizzata «ad agevolare – attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione – la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia» (Corte costituzionale 120 del 23 giugno 2020). Ora il dilemma è: la nuova norma è una mera riscrittura formale e, quindi, deve essere interpretata come in precedenza? Oppure si tratta di una riscrittura innovativa, per effetto della quale ora si deve intendere che è divenuta indifferente la presenza di un'azienda nel patrimonio della società di capitali o della società di persone le cui quote siano oggetto di trasferimento mediante donazione, patto di famiglia, successione ereditaria o trust? Ragionando in quest'ultimo senso, a fronte della legge di riforma, nelle società di capitali il presupposto dell'esenzione rimarrebbe unicamente quello del mantenimento del controllo per almeno cinque anni. Invece, nelle società di persone, si tratterebbe solo di mantenere una qualsiasi quota di partecipazione al capitale sociale, sempre per non meno di un quinquennio. Questa tesi è stata fatta propria, senza alcun tono dubitativo, dal Consiglio nazionale del notariato nello Studio 100-2024/T, ove è stata definita «cristallina» l'opinione secondo la quale donazioni, patti di famiglia, successioni ereditarie e trust non scontano imposte se hanno per oggetto quote di controllo di società di capitali aventi per oggetto l'attività di holding (sia “mista” che “pura”) e di mero godimento mobiliare o immobiliare e se hanno per oggetto quote di qualunque entità in qualsiasi società di persone. Si tratta di capire ora come reagiranno (probabilmente resistendo) l'Agenzia e, di conseguenza, la giurisprudenza.

Fonte: Angelo Busani, Il Sole 24 Ore del 6 gennaio 2025

## ➤ **Codici Ateco in rampa di lancio**

Dal 1° gennaio di quest'anno è entrata formalmente in vigore la nuova classificazione Ateco 2025, che sostituisce la precedente versione Ateco 2007 (aggiornata al 2022). Sebbene la riforma diventi ufficiale sin dal primo giorno dell'anno, la sua piena operatività è fissata al 1° aprile 2025. Da quella data in poi, imprese, professionisti e altri soggetti economici dovranno adottare i nuovi codici per tutti gli adempimenti statistici, amministrativi e fiscali. L'aggiornamento è stato progettato in modo da allineare la classificazione italiana agli standard europei Nace Rev. 2.1, con l'obiettivo di mappare le attività economiche in modo più puntuale e aggiornato. I codici Ateco, sequenze alfanumeriche che identificano in modo univoco l'attività economica svolta da un'impresa o da un lavoratore autonomo, sono gestiti dall'Istat che gestisce l'assegnazione e l'aggiornamento di questi codici per finalità statistiche. Allo stesso tempo, le Camere di commercio e l'Agenzia delle entrate utilizzano i codici Ateco a fini amministrativi e fiscali, per l'attribuzione della partita Iva, l'iscrizione al Registro delle imprese e la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Tutte le imprese, al momento dell'apertura, ricevono un codice Ateco, che compare sia sul certificato di attribuzione della partita Iva, sia sulla visura camerale, qualora risultino iscritte alla Camera di commercio. Ateco 2025 non modifica la finalità principale dello strumento, che resta quella di fotografare le diverse attività economiche e di consentire una classificazione uniforme delle imprese operanti sul territorio nazionale. Tuttavia, la nuova versione introduce alcune modifiche strutturali nei codici e nelle loro denominazioni, con la finalità di intercettare in maniera più accurata le realtà emergenti, soprattutto nei settori digitali e nei servizi innovativi, e di rendere l'intero sistema più aderente alle direttive europee Nace Rev. 2.1. Ciò significa che alcune voci potrebbero essere state inserite ex novo, mentre altre, ritenute superate o non più coerenti con l'assetto del mercato, sono state accorpate o riviste. Tempistiche di adeguamento. La data del 1° gennaio 2025 segna l'inizio dell'entrata in vigore formale, ma la vera e propria fase operativa partirà il 1° aprile. Nei mesi che intercorrono tra gennaio e aprile, l'Istat, l'Agenzia delle entrate e il sistema camerale (Camere di

commercio, Unioncamere e InfoCamere) lavoreranno per allineare i propri archivi e strumenti informatici e per creare una tabella di corrispondenza tra Ateco 2007 (aggiornata al 2022) e Ateco 2025. Questa tabella costituirà un punto di riferimento per chi desidera verificare le modifiche intervenute e comprendere se il proprio codice di attività è stato modificato oppure confermato. Chi dovesse riscontrare un diverso inquadramento rispetto al passato avrà la possibilità di richiedere variazioni e correzioni, purché vi sia un effettivo scostamento dalla realtà economica dell'impresa o del lavoratore autonomo. Procedure di variazione e strumenti a disposizione. Le nuove regole non impongono l'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione qualora il codice Ateco attribuito secondo la ricodifica risulti coerente con l'attività svolta. Se invece il soggetto economico ritenesse che esista un codice più preciso per la propria attività rispetto a quello proposto, potrà comunicare la variazione nelle modalità già previste dalla normativa vigente. Gli operatori iscritti al Registro delle imprese, per esempio, potranno inviare la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, mentre coloro che non risultano iscritti dovranno utilizzare i modelli ufficiali pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate. In ogni caso, dal 1° aprile 2025 in poi, le nuove classificazioni saranno adottate per tutte le dichiarazioni, comunicazioni e atti ufficiali trasmessi all'Amministrazione finanziaria. Il ruolo dell'Istat e del sistema camerale. L'Istat, in qualità di ente responsabile della gestione dei codici Ateco, fornisce gli strumenti di consultazione e ricerca online, in modo che ognuno possa navigare all'interno della nuova classificazione e trovare il codice più conforme alla propria realtà imprenditoriale o professionale. Le Camere di commercio, dal canto loro, effettueranno la ricodifica d'ufficio al 1° aprile 2025, informando le imprese dell'avvenuto aggiornamento attraverso i canali digitali a loro disposizione. In un primo periodo transitorio, la visura camerale riporterà sia il nuovo codice Ateco 2025 sia quello precedente, così da evitare equivoci nel passaggio da una classificazione all'altra. A chiunque ne avesse bisogno, l'App Impresa Italia permette l'accesso ai documenti aggiornati, permettendo di consultare la visura in cui compaiono le novità introdotte dal nuovo codice. Le implicazioni fiscali. L'Agenzia delle entrate considera i codici Ateco un riferimento per la determinazione del regime fiscale applicabile, per l'indicazione della natura delle attività all'interno delle dichiarazioni e, più in generale, per le operazioni di controllo e accertamento. Con il passaggio alla versione 2025, i contribuenti dovranno indicare i nuovi codici in tutte le comunicazioni ufficiali a partire dal 1° aprile dello stesso anno. Non è previsto alcun obbligo automatico di variazione dati, a meno che non vi sia una discrepanza effettiva tra il codice transitorio assegnato e la vera attività dell'impresa o del lavoratore. In tal caso, il soggetto interessato potrà chiedere la riclassificazione in modo proattivo, così da ottenere un inquadramento fedele a ciò che realmente svolge, evitando futuri disallineamenti o inesattezze nelle dichiarazioni. Verso la transizione definitiva. Il passaggio ad Ateco 2025 non modifica la natura di fondo dello strumento ma ne rafforza la capacità di descrivere, in modo adeguato, il complesso universo delle attività economiche in Italia. La data spartiacque è quella del 1° aprile 2025, quando ogni soggetto interessato dovrà fare uso dei nuovi codici per tutti i relativi adempimenti. Nel frattempo, la tabella di corrispondenza fornita dall'Istat e dai vari enti coinvolti aiuterà a comprendere i cambiamenti intercorsi. Chi si trova già in una posizione di coerenza con il codice attribuito, non avrà particolari obblighi aggiuntivi. Chi, invece, volesse sfruttare l'occasione per ridefinire con più precisione il proprio ambito di attività, potrà inviare una comunicazione di variazione seguendo le consuete procedure.

Fonte: Matteo Rizzi, ItaliaOggi del 6 gennaio 2025

## ➤ **Negli Usa la Corte federale frena sul titolare effettivo**

Fermi tutti sul titolare effettivo. Il 3 dicembre 2024, la Corte distrettuale degli Stati Uniti, per il distretto orientale del Texas, nel caso di Texas Top Cop Shop, Inc contro Merrick Garland ha emesso un'ingiunzione preliminare contro l'applicazione del Corporate Transparency Act (CTA) e della norma del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'autorità competente del

ministero del Tesoro statunitense in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo internazionale, che implementa i requisiti di segnalazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, Beneficial Ownership Information (BOI). La Corte distrettuale del Texas ha definito la CTA “quasi-orwelliana” e ha ritenuto che il Congresso abbia probabilmente superato la propria autorità costituzionale nell'adottarla. Nel corpo dell'ingiunzione la Corte è stata molto critica definendo la normativa CTA “un esercizio del potere di polizia, che potrebbe compromettere il commercio tra i vari stati”. La Corte ha inoltre rigettato la posizione del governo, secondo cui la normativa è volta a regolare gli affari esteri e a tutelare la sicurezza nazionale, stabilendo che nella realtà essa non regola alcuna questione di affari esteri. Si occupa, semmai, solo di questione interne, ovvero l'esistenza anonima di società registrate per fare affari in uno stato degli Stati Uniti e la loro potenziale condotta". Il CTA, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, richiede ad alcune società nazionali ed estere registrate per svolgere attività negli Stati Uniti di segnalare il BOI al FinCEN. Le società costituite nel 2024 hanno 90 giorni per conformarsi ai requisiti di legge, mentre quelle costituite prima del 1° gennaio 2024 sono tenute a presentare il proprio rapporto BOI entro il 1° gennaio 2025. La sentenza della Corte distrettuale del Texas sospende, per il momento, l'obbligo di segnalazione del titolare effettivo a livello nazionale e inibisce il FinCEN ad applicare alcuna sanzione CTA per inadempienza. È, tuttavia, assai probabile che la sentenza venga impugnata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l'ingiunzione venga sospesa in attesa di un processo. È chiaro che ove la sospensione venisse concessa, i requisiti di segnalazione rimarrebbero in vigore, fatte salve le decisioni della corte d'appello. È altresì opportuno evidenziare che l'ingiunzione preliminare della Corte distrettuale del Texas non influisce sui requisiti di segnalazione BOI a livello statale.

Fonte: Francesco Rizzo Marullo, ItaliaOggi del 4 gennaio 2025

I migliori saluti.

LF/cdr

La Segreteria

